

Delib.G.R. 24 novembre 2003, n. 2327 ⁽¹⁾.

Approvazione modalità di accesso di soggetti pubblici e privati ai finanziamenti finalizzati all'attuazione di iniziative promozionali rivolte a donne con figli minori in situazione di fragilità psico-sociale in attuazione della *Delib.C.R. n. 514/2003*.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 7.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Viste:

- la *legge 8 novembre 2000, n. 328* "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 22, comma 2, lettera e) il quale contempla misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio D.L. 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla *legge 6 dicembre 1928, n. 2838*, e dalla *legge 10 dicembre 1925, n. 2277*, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

- la *L.R. 12 marzo 2003, n. 2*, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" la quale prevede che:

- i Comuni promuovano e garantiscano la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione (art. 5, comma 1);

- i servizi e gli interventi del sistema locale comprendono, tra l'altro, case e centri anti violenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica (art. 5, comma 4, lettera f);

- il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, tra l'altro, per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale (art. 47, comma 2, lettera a);

richiamate:

- la *L.R. 15 novembre 2001, n. 40* "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e della *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*";

- la *L.R. 23 dicembre 2002, n. 39* "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005";

- la *L.R. 26 luglio 2003, n. 16* "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'*art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40* - Primo provvedimento generale di variazione";

Vista la *Delib.C.R. 4 novembre 2003, n. 514*, avente per oggetto "Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'*art. 47, comma 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2*. Stralcio piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'*art. 27, L.R. n. 2/2003*", la quale, in particolare, alla lettera A) del Programma allegato, parte integrante della stessa, "Sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative", stabilisce che la Giunta regionale:

- destina nell'ambito del programma e delle iniziative sopra citate, complessivi Euro 130.000,00 con imputazione degli oneri sul capitolo 57109 UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio per l'anno finanziario in corso, per la realizzazione e la qualificazione di iniziative e servizi per l'accoglienza e l'autonomia delle donne in difficoltà con figli minori in situazione di fragilità psico-sociale come indicato nel punto 4 della succitata lettera A;

- approverà specifici bandi finalizzati all'accesso di soggetti pubblici e/o privati ai finanziamenti ivi previsti;

- provvederà successivamente all'individuazione delle iniziative con la conseguente assegnazione delle risorse ai destinatari individuati e, qualora ricorrano le condizioni previste dalla *L.R. n. 40/2001*, all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nonché alla definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti;

Considerato di procedere all'individuazione delle modalità di accesso ai finanziamenti da erogare, definiti in Euro 130.000,00 per la realizzazione di progetti a sostegno di donne con figli minori in situazione di fragilità psico-sociale e che hanno bisogno di un affiancamento temporaneo per avviare un percorso di autonomia, indicate nell'allegato, parte integrante della presente deliberazione;

richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge 24 marzo 2003, n. 447 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto:

del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità Politiche sociali dott. Franco Rossi ai sensi dell'*art. 37, comma 4, della L.R. n. 43/2001* nonché della propria *Delib.G.R. n. 447/2003*;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto Giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;

a voti unanimi e palesi, delibera:

a) di approvare l'allegato, parte integrante della presente deliberazione, concernente le modalità di accesso ai finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati per progetti finalizzati alla realizzazione e alla qualificazione di iniziative e servizi per l'accoglienza e l'autonomia di donne

con figli minori in situazione di fragilità psico-sociale, al fine di rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, rientrando nelle finalità indicate alla lettera A) punto 4. del Programma approvato con la *Delib.C.R. n. 514/2003*;

b) di destinare alla suddetta iniziativa, finalizzata agli obiettivi di cui al punto 2. dell'allegato, della presente deliberazione risorse per complessivi Euro 130.000,00 così come previsto dalla delibera di Consiglio regionale sopra richiamata;

c) di dare atto che con successiva propria deliberazione si provvederà, previa istruttoria condotta dal Servizio Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza:

- all'individuazione dei progetti ammessi a finanziamento;

- alla quantificazione, all'assegnazione ed alla concessione dei finanziamenti, fino alla concorrenza massima del 50% della spesa ammissibile con variazioni connesse ad arrotondamenti e al contestuale impegno di spesa qualora ricorrano le condizioni previste dalla *L.R. n. 40/2001*;

d) di stabilire che il contributo regionale non potrà comunque eccedere, per ciascun progetto finanziato, l'importo di Euro 10.000,00 fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;

e) di dare atto altresì che alla liquidazione dei finanziamenti concessi a favore dei beneficiari, provvederà ai sensi della *L.R. n. 40/2001*, nonché della propria *Delib.G.R. n. 447/2003*, il dirigente competente per materia, secondo le modalità indicate al punto 8) dell'allegato della presente deliberazione;

f) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

Modalità di accesso ai finanziamenti per le iniziative volte alla promozione sociale di cui all'art. 47, comma 2, lettera A) della L.R. n. 2/2003 e alla *Delib.C.R. n. 514/2003*

1. Soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento

I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento sono i seguenti:

a) i Comuni singoli o associati;

b) le Aziende Unità sanitarie locali;

c) le Comunità Montane;

d) le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le Aziende pubbliche di Servizi alla persona;

e) i soggetti iscritti nei Registri delle Organizzazioni di volontariato di cui alla *L.R. 2 settembre 1996, n. 37* e successive modificazioni, ambito socio-assistenziale;

f) i soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla *L.R. 4 febbraio 1994, n. 7* e successive modificazioni;

g) le Associazioni sociali, operanti nel settore socio-assistenziale, iscritte agli Albi delle associazioni di cui alla *L.R. 7 marzo 1995, n. 10* e successive modificazioni.

2. Oggetto dei finanziamenti

Costituiscono oggetto di finanziamento i progetti, presentati dai soggetti di cui al punto precedente, finalizzati al raggiungimento del seguente obiettivo:

- realizzazione di interventi per l'accoglienza, il sostegno e l'autonomia di donne con figli minori in situazione di fragilità psico-sociale senza significative reti di sostegno, che provengono da situazioni di abbandono, da separazioni altamente conflittuali e che necessitano di un affiancamento temporaneo per un recupero psicologico e sociale.

3. Criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento

L'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento avverrà sulla base della valutazione dei progetti presentati in rapporto ai seguenti criteri:

a) pertinenza al raggiungimento degli obiettivi indicati al precedente punto 2.;

b) presenza di caratteristiche di sostanziale innovazione e sperimentaltà;

c) collaborazione tra più istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati, finalizzata all'individuazione di un unico progetto per facilitare il percorso di autonomia delle donne con figli minori.

4. Entità del finanziamento

L'entità del finanziamento è determinata, in misura percentuale, fino alla concorrenza massima del 50% della spesa ammissibile, con variazioni connesse ad arrotondamenti, il contributo regionale non potrà eccedere per ciascun progetto finanziato l'importo di Euro 10.000,00 fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

Non saranno considerate ammissibili le spese relative a costruzione o riattamento di immobili, acquisto arredi e spese imputabili ad altre leggi regionali nonché quelle poste a carico del Fondo sanitario ai sensi delle direttive regionali.

5. Contenuto delle domande

Ogni domanda deve nell'ordine contenere e indicare in modo sintetico quanto di seguito indicato:

- promotore/i;

- soggetto beneficiario dei contributi;

- titolo del progetto;
- coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;
- descrizione del progetto;
- tipologia dei destinatari e delle azioni previste.

6. Procedure

Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere corredate dei relativi progetti d'intervento con l'indicazione analitica delle voci di spesa previste. I beneficiari indicati al punto 1 lettere d), e), f), g), dovranno allegare lo statuto, mentre i beneficiari indicati al punto 1 lettere e), f), g), anche la dichiarazione di iscrizione agli Albi ed ai Registri.

Le domande dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Le domande inoltrate per posta saranno considerate valide qualora la data del timbro postale non sia successiva alla predetta data.

7. Concessione dei finanziamenti

La Giunta provvederà con proprio atto alla concessione dei finanziamenti determinati in base ad una graduatoria e terrà altresì conto dell'ammontare massimo complessivo di risorse destinate al presente bando pari a Euro 130.000,00.

8. Erogazione dei finanziamenti

La liquidazione dei finanziamenti concessi verrà effettuata dietro presentazione, da parte dei soggetti assegnatari entro il termine di 12 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di una relazione a firma del legale rappresentante da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti unitamente ad una elencazione analitica delle spese sostenute che non potranno essere riferite a data antecedente a quella di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

In caso di inosservanza del termine di presentazione della sopracitata documentazione i finanziamenti concessi saranno revocati.

Qualora dalla documentazione risultasse una spesa inferiore a quella approvata con deliberazione della Giunta regionale di assegnazione del finanziamento, lo stesso sarà oggetto, in sede di liquidazione a saldo, di una corrispondente riduzione proporzionale al fine di ricondurlo alla misura della percentuale di finanziamento stabilita dalla deliberazione sopracitata.